

Statuto
dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino
(dell'8 giugno 2017)

I. NORME GENERALI

Generalità

Art. 1 1L'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, a norma dell'art. 3 della Legge sull'avvocatura (LAvv).
2L'Ordine è riconosciuto dalla Federazione svizzera degli avvocati (FSA).

Sede, recapito

Art. 2 1L'Ordine ha sede a Lugano, presso il Tribunale d'appello.
2Il suo recapito è presso il segretariato permanente.

Scopo

Art. 3 L'Ordine promuove la dignità e l'esercizio corretto della professione, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all'osservanza della collegialità fra gli avvocati, presta concorso all'autorità per questioni generali e particolari dell'avvocatura e della giustizia.

Compiti

Art. 4 1L'Ordine viene coinvolto dallo Stato, in particolare, per discutere i problemi generali dell'avvocatura e dell'amministrazione della giustizia, per preparare atti legislativi nel settore dell'amministrazione della giustizia, per organizzare gli esami di avvocatura e la formazione degli avvocati e dei praticanti, per garantire l'intervento di un avvocato in caso di necessità, come nell'assistenza giudiziaria e nei picchetti penali e per l'emanazione di norme deontologiche che servano all'interpretazione delle regole professionali previste dalla legge federale.
2L'Ordine è inoltre competente per proporre i nominativi degli avvocati nelle diverse commissioni per l'avvocatura, esaminatrice e di disciplina, previste dalla legge.
3L'Ordine ha il compito di organizzare i corsi di formazione e di aggiornamento professionali previsti dalla legge.

Membri, tassa annuale

Art. 5 1Possono far parte dell'Ordine gli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati e all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, anche se iscritti in un altro registro cantonale, purché abbiano un indirizzo professionale nel Cantone.
2I membri devono alla cassa una tassa annuale, il cui mancato pagamento comporta la sospensione di ogni prestazione legata all'Ordine e, in caso di recidiva, l'esclusione dall'Ordine.

II. ORGANIZZAZIONE

Organi

Art. 6 Organi dell'Ordine sono:
– l'assemblea,
– il consiglio,
– la commissione di revisione.

III. ASSEMBLEA

Competenze

Art. 7 1L'assemblea è l'organo superiore dell'Ordine.
2Adotta lo statuto, propone le norme deontologiche, nomina gli organi statutari, il presidente e il vice presidente, fissa la tassa annuale, delibera sul rapporto morale, su quello finanziario e sulla gestione, dà scarico ai membri del consiglio.

Convocazione

Art. 8 1L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria quando il consiglio lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un quinto dei membri dell'Ordine.

2È convocata dal consiglio, con l'indicazione delle trattande.

Deliberazioni

Art. 9 L'assemblea delibera validamente sugli oggetti all'ordine del giorno a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, salvo per le elezioni degli organi statutari per le quali fa stato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti.

IV. CONSIGLIO

Composizione e organizzazione

Art. 10 1Il consiglio è l'organo esecutivo dell'Ordine.

2È composto di un presidente, di un vice presidente e di cinque membri.

3Per il resto si organizza in modo autonomo.

Carica

Art. 11 1I membri del consiglio rimangono in carica due anni e sono al massimo rieleggibili per due periodi di mandato.

2Il presidente può essere nominato oltre questo limite, per un ulteriore periodo.

3In caso di vacanza per dimissioni o altro il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo corrente. Il subentrante è nominato dai membri del Consiglio rimasti in carica.

Competenze

Art. 12 1Il consiglio ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto ad altri organi o autorità.

2Il consiglio può escludere dall'Ordine, o richiamare, membri oggetto di violazioni a regole professionali o deontologiche incompatibili con gli scopi della corporazione.

3La procedura è quella della LPamm. Le decisioni sono definitive.

Convocazioni e deliberazioni

Art. 13 1Il consiglio è convocato dal presidente e delibera a maggioranza semplice, purché siano presenti almeno quattro membri.

2Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro si opponga.

Rappresentanza

Art. 14 L'Ordine è rappresentato dalla firma collettiva a due del presidente, del vicepresidente o del segretario.

Commissione di revisione

Art. 15 1La commissione di revisione è composta di tre membri, esclusi i membri del consiglio.

2Esamina e controlla la gestione annuale e propone all'assemblea la delibera sugli argomenti di sua competenza.

V. NORME GENERALI E FINALI

Indennità

Art. 16 1Per ogni seduta i membri del consiglio e delle commissioni speciali percepiscono, oltre al rimborso delle spese vive e di trasferta, un'indennità di presenza analoga all'indennità semplice corrisposta ai giudici supplenti del Tribunale d'appello.

2Il consiglio fissa annualmente l'indennità forfettaria per i membri del Consiglio.

Diritto suppletorio

Art. 17 Per quanto non previsto dai presenti statuti valgono le norme degli art. 60 e seg. CC.

Disposizione finale

Art. 18 Il presente statuto, adottato dall'assemblea dell'8 giugno 2017 entra immediatamente in vigore¹, abrogando quello del 21 maggio 2014.

Pubblicato nel BU **2017**, 214.

¹ Entrata in vigore: 14 luglio 2017, BU 2017, 214.